

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1083)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1980 (V. Stampato n. 1040)

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MORLINO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 agosto 1980*

**Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla
costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 4 (*Composizione della sezione disciplinare*). — La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.

Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 6 (*Deliberazioni della sezione disciplinare*). — In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvaler-

si della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designato nell'elezione preveduta dall'articolo 4; se la sostituzione non è possibile il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento ».

Art. 4.

Il numero 4) dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« Articolo 32-bis (*Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni*). — I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione ».

Art. 6.

Gli articoli 37 e 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dal seguente:

« Articolo 37 (*Sospensione e decadenza*). — I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.

I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.

I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.

I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per improponibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il presidente del Consiglio superiore ne dà

comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità ».

Art. 8.

L'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore, in relazione alle esigenze della propria funzionalità, può deliberare che i magistrati componenti elettivi siano collocati, con il loro consenso, fuori del ruolo organico della magistratura ».

Art. 9.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Articolo 32 (*Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare*). — Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione ».

Art. 10.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è abrogato.

Art. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare.

La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato ».

Art. 12.

(Disposizione transitoria)

Per i fatti per cui non risulti ancora promossa l'azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 11 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, all'atto della cessazione dalla carica, spetta, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, una indennità pari a un dodicesimo del compenso globale lordo annuale loro spettante ».